



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

*Servizio L.I.P.P. Edilizia Scolastica- Gestione del
Territorio- Demanio- Patrimonio*



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

**Regolamento Comunale per la gestione ed utilizzazione delle
aree Demaniali Marittime con finalità turistiche e ricreative**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 02/08/2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso, di concessione e di gestione di tutte quelle aree, siano esse demaniali, comunali o di proprietà privata, che nel loro insieme costituiscono l'arenile del Comune, nonché lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, ai sensi della L. R. 06.8.1999 n. 14.

Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2 - Definizioni

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, può nominare per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile.

TITOLO II - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Art. 3 - Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007 e dell'art. 2 Regolamento regionale n° 11/2009 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sono le seguenti:

a) stabilimenti balneari consistenti in aree demaniali marittime dotate di strutture e attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione, caratterizzate dalla presenza di cabine, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di ristoro e destinate, con esclusione dell'attività ricettiva,

anche ad attività ludico/sportive, nonché ad altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d'acqua. Le stesse sono, altresì, dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall'effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;

b) spiagge attrezzate consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge attrezzate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;

c) spiagge libere attrezzate consistenti in aree demaniali marittime libere all'uso pubblico gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio e i servizi igienici direttamente o attraverso convenzioni di cui all'art. 6 - 2° comma ;

d) punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione, sulle quali insistono strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto;

e) esercizi di ristorazione, somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari; a tale arenile si applica quanto previsto per le spiagge attrezzate di cui alla lettera b);

f) noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di

imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;

g) strutture ricettive consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi e che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime, assentite in concessione, pur non disponendo necessariamente di dette aree per il posizionamento di attrezzature balneari riservate ad uso esclusivo degli ospiti;

h) attività ricreative e sportive consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli ed impianti sportivi, ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione.

4- Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti:

a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con un materiale che possa limitare la visuale;

b) servizio d'accoglienza;

c) punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati;

d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;

e) attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;

f) cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore a 2,10 metri ed inferiore a 2,70 metri, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno che possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue, la cui superficie totale lorda non risulti inferiore all'1% dei metri quadrati totali in concessione. Le cabine ed i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento

della libera visuale del mare;

g) locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

h) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni;

i) una doccia ogni cento ombrelloni;

l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;

m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

n) un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;

o) la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;

p) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.

q) la superficie cumulata delle strutture non può essere superiore a mq. 100, nel rispetto delle prescrizioni del P.U.A.

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007).

5- Requisiti e caratteristiche delle spiagge attrezzate

Le spiagge attrezzate posseggono i seguenti requisiti :

- a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale.
- b) attrezzature da spiaggia, posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia ed in modo da consentire, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
- c) punto di ristoro, la cui superficie coperta non può essere inferiore a 25 metri quadrati;
- d) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni, localizzato all'interno o all'esterno del punto di ristoro, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con la normativa igienico-sanitaria vigente, in ogni caso nel limite di 40 metri quadrati di superficie coperta;
- e) una doccia ogni cento ombrelloni;
- f) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- g) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- h) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
- i) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in

mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della l. 296/2006.

6- Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere attrezzate

Le spiagge libere attrezzate posseggono i seguenti requisiti:

a) servizi di assistenza, servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, servizi di pulizia e di salvataggio per la cui realizzazione è consentita l'installazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione;

b) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili.

Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari di cui all'articolo 3, lettere a), b), e), f), g) e h), singoli o associati, con imprese individuali, società o cooperative, associazioni no-profit e di volontariato che operano in campo territoriale ed ambientale, secondo criteri di economicità e convenienza.

7 - Requisiti e caratteristiche dei punti d'ormeggio

Nei punti d'ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all'utenza nautica.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.

8- Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere

Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.

TITOLO III- LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 9 - Contenuti dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione per licenza o per atto formale devono essere indicati:

1. L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2. Lo scopo e la durata della concessione;
3. La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4. Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5. Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione,
6. L'imposta regionale sul canone L.R. n.02/01;
7. La cauzione;
8. Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
9. L'obbligo della raccolta differenziata dei materiali.
10. Obbligo smaltimento rifiuti speciali per olii vegetali esausti;
10. Le generalità e il domicilio del concessionario.
11. Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
12. La categoria di appartenenza in relazione al Regolamento della Regione Lazio n.11 del 15\07\2009 e sue modificazioni.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano

strettamente necessarie, in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 10 - Concessione

E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato (durata ordinaria 6 (sei) anni) l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo degli arenili.

La concessione è rilasciata mediante scrittura privata.

Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale 28.3.2000 n. 965, tra il Comune ed i concessionari come previsto dall'art. 33 della legge regionale 11.12.1998, n. 53, sino alla decadenza prevista per legge al 31/12/2015 per quanto riguarda il solo rinnovo.

In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

L'atto è iscritto al repertorio dei contratti ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura del Comune, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del concessionario.

Copia dell'atto completo degli estremi di registrazione è inviata al concessionario, tramite lettera raccomandata, insieme alla determinazione della data di consegna dei beni oggetto di concessione.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Responsabile dell'ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale.

Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 11 - Rinnovo delle concessioni disciplinate mediante licenza.

Il Comune deve provvedere al rinnovo anche “ora per allora”, dei titoli scaduti e non rinnovati da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti per l'intervenuto trasferimento delle competenze ai Comuni, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari previa:

- acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario, relativamente allo stato dei luoghi, attestante l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto del titolo concessorio originario e delle successive modificazioni regolarmente assentite;
- sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario accetti, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere la convenzione che verrà predisposta dai Comuni alla stregua di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 53/1998;
- sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica. La suddetta procedura varrà sino alla scadenza di legge a far data nel 31/12/2015.

Art. 12 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico- ricreative.

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal piano di utilizzazione degli arenili (PUA) del Comune di Montalto di Castro approvato con D.P.G.R. Lazio n. 344 del 05.09.2003.

Le aree libere (che in detto piano non risultino interessate da interventi o vincoli), o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione come risulta dalle planimetrie allegate al PUA, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- le aree o il singolo lotto disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;

-i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'art. 37 del codice della navigazione nonché criteri di preferenza a favore dei proprietari delle aree retrostanti l'arenile, qualora svolgano o intendano svolgere nuove attività connesse con il turismo balneare.

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune e a quello della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, per estratto nel BURL, e sul sito internet del Comune e tramite manifesti murali.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

In attesa dell'approvazione del Piano Regionale di Utilizzazione degli Arenili (piano di Settore) le concessioni saranno rilasciate conformemente al Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune.

Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria, per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Dirigente di detto ufficio.

La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso Ufficio Protocollo del Comune.

Il Dirigente dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato di ciascuna area o della singola area messa a bando, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a 180 giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.

La domanda, completa della documentazione di cui al MOD. D1, è sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n.241/1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n.340/2000, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti

interessati al procedimento.

La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Art. 13 - Disciplina dei prezzi.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture, come previsto dalla normativa vigente.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.

È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

È fatto obbligo di comunicare al pubblico la gratuità dell'ingresso ai bagnanti per il solo accesso al mare senza sostare.

Art. 15 - Attività sugli arenili

È consentito sulle spiagge libere e/o in concessione, lo svolgimento in qualsiasi periodo dell'anno, di manifestazioni turistiche-ricreative e/o sportive organizzate dagli stessi concessionari o da Associazioni senza scopo di lucro o Enti Pubblici.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione deve essere presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'evento. Il richiedente dovrà indicare la superficie richiesta, il periodo di occupazione, l'eventuale installazione di strutture minimali di facile rimozione, da rimuovere al termine della manifestazione. In caso di richiesta di utilizzo da parte di soggetti terzi di aree in concessione, la domanda dovrà essere sottoscritta anche dai concessionari.

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio.

Il Concessionario, nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, può richiedere, la collocazione di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento, semplicemente poggiati e non fissati al suolo, salvo che con pali metallici a vite di ancoraggio da rimuovere a fine stagione, rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili e nel PTPR della Regione Lazio e alle condizioni sotto riportate.

Le strutture di cui sopra si dividono nelle seguenti tipologie:

- a) Gli impianti e i manufatti rientranti sotto la definizione di arredo urbano, previsti dall'art. 74 del Regolamento Edilizio del Comune, realizzati compatibilmente con lo stato dei luoghi;
- b) Strutture ed impianti da realizzare compatibilmente con lo stato dei luoghi a **carattere stagionale** dal 1° Maggio al 30 Settembre.

Le strutture di cui alla **tipologia a)** qualora siano posizionate per un periodo inferiore ai 120 giorni sono soggette a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio e all'Ufficio Urbanistica del Comune almeno 15 giorni prima dell'installazione. Se tale periodo è superiore sarà necessario ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 139/2010.

Sono soggette invece ad autorizzazione, da richiedere all'Ufficio Demanio del Comune, **le strutture di cui alla tipologia b).**

L'autorizzazione rilasciata ha comunque valore ai soli fini demaniali e non esime il richiedente dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o N.O. necessari ai fini urbanistici e paesaggistici.

Non è soggetto ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione da parte del concessionario, Il livellamento del piano dell'arenile in concessione, senza apporto di materiale, propedeutico alla stagione balneare o all'attività commerciale/elioterapica, finalizzato, dopo i mesi invernali, al ripristino della spiaggia a seguito di deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate;

E' vietato estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime. Rimane salva

la possibilità di effettuare, da parte dei concessionari, opere di cordatura invernale previste dal Regolamento della Regione Lazio n.11 del 15\07\2009 e sue modificazioni finalizzate alla limitazione dell'erosione costiera nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del sopra citato Regolamento regionale.

Art. 16 - Stagione Balneare

La stagione balneare inizia di norma il 1° Maggio e termina il 30 Settembre di ogni anno. Ogni stabilimento può però, svolgere la propria attività commerciale, elioterapica e talassoterapica per tutto il periodo della concessione a condizione che ne comunichi la data di inizio e siano attivati tutti i servizi necessari alla incolumità ed alla sicurezza di coloro che fruiscono delle strutture per tale tipo di attività, escludendo il servizio di salvataggio a mare connesso alla balneazione.

Non è comunque possibile, pena la decadenza della concessione, iniziare l'attività di balneazione successivamente all'ultimo fine settimana del mese di giugno e terminarla prima del quarto fine settimana del mese di Agosto.

Gli stabilimenti nella stagione balneare devono essere aperti al pubblico almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Tali orari, unitamente ai servizi offerti ed alle tariffe applicate al pubblico dovranno essere esposti in maniera ben visibile.

Art. 17 - Concessione d'urgenza

L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Dirigente dell'ufficio competente.

L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 18 - Cauzioni.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. - F.I.B.A. - salvo altre), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

TITOLO IV- CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 19 - Canoni.

Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n.342.

Le misure unitarie costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree

scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

Per la tipologia degli impianti, manufatti e opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si fa riferimento all'apposita tabella riportata in allegato I) al presente regolamento;

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato II) salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998.

Art. 20 - Pagamento del Canone

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente, salvo conguaglio, entro e non oltre l'anno corrente.

Art. 21 - Riduzione del canone.

Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art.2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n.342.

Art. 22 - Canoni ricognitori.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

TITOLO V- ACCESSO AL CREDITO

Art. 23 - Costituzione ipoteca

Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'art. 41 del vigente Codice della Navigazione, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.

Quanto sopra previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (art. 41 del Cod. Nav.) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.

La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

TITOLO VI- CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 24 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale o da previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo o da eventuali cause naturali (erosione, ecc.)

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto

con il Piano di Utilizzazione degli Arenili, l'A. C. procederà ai sensi dell'art. 42 del Codice di Navigazione e il concessionario ha in tal caso la preferenza nell'assegnazione di una concessione equivalente per estensione, secondo le disponibilità e previsioni del PUA.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio del Comune.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

Prima di dichiarare la revoca il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

Il provvedimento di revoca viene comunicato alla Regione Lazio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base di dettagliata relazione illustrativa dell'Ufficio comunale proponente.

Art. 25 - Rinuncia alla concessione.

In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 26 - Decadenza del titolo concessorio.

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice di Navigazione, dandone comunicazione alla Regione Lazio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base di dettagliata relazione illustrativa dell'Ufficio Comunale proponente:

- a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di

concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;

- b) Per l'uso non continuato durante il periodo fissato a tal fine nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
- d) Per omesso pagamento del canone;
- e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali.
- g) Per mancata effettuazione della Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.
- h) Per la mancata comunicazione al Servizio Demanio da parte del concessionario del ripristino e/o dell'ampliamento della superficie dell'arenile a seguito del ripascimento naturale e per cui è stata rilasciata autorizzazione alla variazione ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- i) Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente dell'ufficio competente.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

TITOLO VII- SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 27 - Subingresso.

Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

In entrambi i casi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo che deve possedere almeno pari requisiti del cedente.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante (MOD. D4).

Entro 15 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 28 - Affidamento in gestione e pubblicità

Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis Cod. Nav.).

Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione (MOD. D1).

L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati,

il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.

Al termine della fase istruttoria il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

E' consentita la pubblicità all'interno dell'area in concessione da parte di terzi, nel rispetto del Regolamento Comunale delle Pubbliche Affissioni, previa a autorizzazione dell'Ufficio Demaniale Comunale.

Art. 29 - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che non ne modifichino il titolo.

Il concessionario che intenda effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito MOD D1. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Dirigente a seguito di istruttoria.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale ai sensi dell'art. 24 del Reg. del Cod. Nav., la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Dirigente può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

La Conferenza di Servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della

documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione di cui al presente comma deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art.30- Variazioni all'originario titolo concessorio

L'eventuale variazione all'ampiezza delle concessioni demaniali esistenti potrà essere consentita a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili libero in relazione all'affluenza dei bagnanti, secondo le previsioni del PUA e comunque nella misura non inferiore al 30% del fronte mare di riferimento.

Gli eventuali ampliamenti dei fronti-mare esistenti dovranno essere proporzionati all'eventuale aliquota di arenile libero residuata oltre la soglia del 30%.

L'A.C. procederà a dare pubblico avviso ai concessionari interessati tramite manifesti murali o altre forme di pubblicizzazione, al fine di venire incontro a sopravvenute esigenze di funzionalità ed adeguamento delle strutture balneari alla normativa di settore.

In caso di presentazione di più di 1(una) istanza volta ad ottenere l'ampliamento sul medesimo tratto di arenile, in difetto di accordo tra i richiedenti, si procederà secondo i criteri dettati nell'avviso pubblico di cui sopra.

L'esame delle domande pervenute, utilizzando l'apposito modello e della documentazione specificata nell'allegato I, risultata formalmente completa, si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le variazioni di cui al presente articolo costituiranno variazione del PUA e saranno assoggettati alla normativa vigente.

Art. 31- Variazioni all'ampiezza delle concessioni per fenomeni di erosione

E' facoltà del concessionario, qualora, a seguito di particolari fenomeni di erosione,

l'area già assentita in concessione risulti ridotta di oltre il 10% e non oltre il 30% della superficie, richiedere autorizzazione, da inoltrare al Comune corredata da apposita planimetria, al fine di modificare la sagoma della concessione nella misura max del 20% delle dimensioni originarie (lunghezza fronte mare e profondità arenile) dell'area concessa, fermo restando che non potrà essere in alcun modo aumentata la superficie in concessione (mq. Arenile concesso).

L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizioni che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza dei bagnanti.

Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante licenza o atto suppletivo, previa corresponsione dell'eventuale canone dovuto.

Al fine di evitare equivoci e/o contestazioni, il concessionario prima dell'inizio della stagione balneare, provvede ad inviare un'autocertificazione convalidata da tecnico abilitato, che asseveri la reale consistenza dell'area in concessione, al fine dell'applicabilità o meno di quanto previsto dal presente articolo. Qualora durante l'arco della stagione avvenga un ripascimento naturale, il concessionario potrà usufruire della superficie rilasciata dando tempestiva comunicazione all'Ufficio Demanio, il quale provvederà ad emettere il conguaglio del canone dovuto.

L'omissione della comunicazione, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento, darà avvio al procedimento di decadenza del titolo concessorio.

Al termine della stagione balneare la consistenza della concessione verrà riportata allo stato originario.

TITOLO VIII- SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 32 - Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate con atto della Giunta Comunale.

Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale appositamente istituito

dell'importo corrispondente.

Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

TITOLO IX- ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 33 - Vigilanza.

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli.

In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite innovazioni e/o opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano occupate abusivamente o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa (art. 54 Cod. Nav.).

E' riservato, altresì al Comune l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 Cod. Nav. previo parere dell'autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata.

TITOLO X- USO DELLA SPIAGGIA

Art. 34 -Ordinanza balneare sull'uso della spiaggia

Disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza da emanarsi di concerto con l'Autorità Marittima territorialmente competente definisce:

- 1 Periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- 2 Orario di funzionamento delle attività;
- 3 Zona di mare riservata alla balneazione e quelle in cui è vietata;
- 4 Prescrizioni sull'uso della spiaggia;
- 5 Obbligo della raccolta differenziata dei materiali.
- 6 Obbligo contratto smaltimento rifiuti speciali per olii vegetali esausti con C.O.N.O.E.;
- 7 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- 8 Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime;
- 9 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari, distanze minime da osservare per il posizionamento degli ombrelloni;
- 10 Disciplina della pesca;
- 11 Corridoi di lancio.

Le eventuali inosservanze possono essere segnalate attraverso l'allegato modello da esporre insieme all'Ordinanza di balneazione presso gli stabilimenti.

Art. 35 - Disposizioni comuni

La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. Ai titolari delle concessioni o ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009 è fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto nel precedente capoverso.

Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione e/o richiesta di autorizzazione, da parte del concessionario al comune competente, così come previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

Prevvia comunicazione da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009 nei confronti del

comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.

Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del comune competente.

L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

Per le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) b) ed e) del Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009, i comuni, tramite specifica variante al P.U.A., possono richiedere alla Regione, presso la struttura regionale competente, ampliamenti delle strutture adibite a punto di ristoro senza che le strutture medesime superino i 100 mq. di superficie complessiva, fatte salve le strutture regolarmente autorizzate ai fini demaniali marittimi o conformi alle previsioni dei P.U.A. adottati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari delle concessioni e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009 possono, previa autorizzazione del comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.

All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 3 del presente regolamento, sono esposte in maniera ben visibile:

- a) la dichiarazione di inizio di attività;
- b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;
- c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
- d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
- e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;

- f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione;
- g) comunicazione della accoglienza di animali di cui al presente articolo.

Art. 36- Sanzioni.

Chiunque esercita l'attività di stabilimento balneare senza la prescritta autorizzazione comunale, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

TITOLO XI - NORMA FINALE

Art. 37 - Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi statali, alla l.r. 13/2007, al Regolamento Regionale n° 11/2009, tutte le modifiche e aggiornamenti delle suddette norme saranno automaticamente recepite nel presente Regolamento Comunale.

Art. 38- Clausole Finali

In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo gli aspetti demaniali disciplinati dal Regolamento stesso , prevalgono queste ultime.

Allegato I - Tipologia delle opere

**A - Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
Atto formale**

**B - Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su
piattaforma in cemento armato.
Atto formale**

**C - Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o
appoggiate con calcestruzzo in basamento.
Licenza**

**D - Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
Licenza**

**E - Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
Atto formale**

**F - Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
Licenza**

**G - Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.
Licenza**

Allegato II

**A- Fasce da considerare : A1 Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai
fini del calcolo**

Cavi e gusci interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo:

Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato,
avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto
di metri uno da un lato e dall'altro.

Cavi e gusci interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare:

Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti,
manufatti e opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci,
conciugliamenti, ecc.).

Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo:

Quella risultante dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato.

Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare:

Quella risultante dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchiglie, ponti, ecc.).

Elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei:

Quella risultante dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettroduttore, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato.

Pali di legno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione:

Quella risultante dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50.

Gaviti e pontili:

Quella risultante dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio.

Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni:

La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra, maggiorata di metro di rispetto per ogni lato.

Allegato 2

a) con riferimento alla generalità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale in regime dei vincoli vigenti;

b) con riferimento alla di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
- aspetti tecnico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap.

- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, ecc.);
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti reddituali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).
